

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 febbraio 2021, n. 59
Società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." di Corato (BA).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Corato (BA), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro*

integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...).”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ha disposto all'art. 49, comma 2 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.*

Con nota del 23/12/2020 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 L.R. 9/2017, dell'intervento di installazione di RMN grande macchina, in sostituzione della RMN open, nel Centro Diagnostico Coratino, già convenzionato ed accreditato per erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, sito in Corato al Viale Diaz 71 piano terra.”*, il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Corato (BA), *“Vista la richiesta di autorizzazione alla realizzazione – ex art. 7 L.R. 9/2017 – dell'intervento di installazione di una RMN grande macchina, in sostituzione della RMN open, nel Centro Diagnostico Coratino, già convenzionato ed accreditato per erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, sito in Corato al Viale Diaz 71 piano terra, presentata dalla Dott.ssa Gabriella Troito, Amministratore Unico della Soc. Centro Diagnostico Coratino srl, con sede legale in Corato al V.le Diaz n. 53, acquisita al Protocollo del Comune al n. 53157 del 23/12/2019; Vista la documentazione allegata all'istanza;*

Vista l'ulteriore documentazione integrativa richiesta;

Vista la documentazione presente agli atti del Comune;

Verificati i titoli legittimanti e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;”, ha richiesto “ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 19/2017, il parere di compatibilità regionale di cui all'art. 3 comma 3 lett a) della citata Legge.”, allegandovi la seguente documentazione:

“- Diritto reale di godimento della struttura (contratto di locazione);

- Titoli abilitativi edilizi;

- N. 2 asseverazioni del tecnico;
- Attestazione di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.”.

Posto quanto sopra;

rilevato che con nota prot. n. AOO_183/9112 del 20/06/2019 trasmessa al Legale Rappresentante della società “Centro Diagnostico Coratino s.r.l.” e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, all’U.O. Gestione Personale Convenzionato dell’ASL BA ed al Sindaco del Comune di Corato, la scrivente Sezione ha, tra l’altro, comunicato che “(...) non è stata ricompresa nella ricognizione di cui alla D.D. n. 131 del 07/06/2019 la struttura in indirizzo, la quale, alla luce della ricognizione dell’ASL BA trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/15527 del 20/11/2018, risulta in possesso, in data anteriore all’adozione della D.G.R. n. 321/2018, di una RMN ESAOTE modello S-SCAN con valore di campo statico pari a 0,25 Tesla di cui all’“Aut. N. 113 del 03.01.2014”; pertanto l’apparecchiatura in discorso è da considerarsi a tutti gli effetti inclusa nella ricognizione espletata ai sensi della D.G.R. n. 321/2018;”;

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando una deroga ai fini dell’autorizzazione all’esercizio al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006, ha disposto all’art. 49, comma 2, tra l’altro, che “(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. (...)”;
- la popolazione della ASL BA aggiornata al 1° gennaio 2020 (fonte ISTAT) è pari a 1.230.205 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 10;
- nel territorio della ASL BA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all’attività specialistica ambulatoriale, n. 12 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche (escluse quelle delle A.O., degli IRCCS, e dei P.T.A. nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL):
 - n. 1 presso il P.O. Divenere di Carbonara di Bari (DSS BA-Bari)
 - n. 1 presso il P.O. San Paolo di Bari (DSS BA-Bari)
 - n. 1 presso il P.O. di Altamura (DSS BA 04)
- e n. 9 presso strutture private:
 - n. 1 presso la CdC Santa Maria di Bari (DSS BA-Bari)
 - n. 1 presso la CdC Mater Dei di Bari (DSS BA-Bari)
 - n. 1 presso l’ambulatorio RM2000 S.r.l. di Bari (DSS BA-Bari)
 - n. 2 presso l’ambulatorio “Ricerche Radiologiche S.r.l.” di Molfetta (DSS BA 01)
 - n. 2 presso l’E.E. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (DSS BA 05)
 - n. 1 presso il “Centro Radiologico Viterbo S.r.l.” di Castellana Grotte (DSS BA 14)
 - n. 1 presso il “Centro Giovanni Paolo II – Kentron S.r.l. di Putignano (DSS BA 14);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BA 02 Ruvo di Puglia risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;
- prima dell’arco temporale in cui è pervenuta la richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui trattasi, nell’ambito del DSS BA 02 - Ruvo di Puglia non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina;
- nell’arco temporale di riferimento, che corrisponde al periodo 29/11/2020 – 28/01/2021 (a causa della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta dall’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e prorogata dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, anche per i termini endoprocedimentali relativi ai

procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non deve tenersi conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020), nell'ambito del DSS BA 02 - Ruvo di Puglia (costituito dai Comuni di Ruvo di Puglia, Terlizzi e Corato) è pervenuta solo la richiesta comunale di verifica di compatibilità del Comune di Corato, inoltrata con la citata nota del 23/12/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione da parte della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l.";

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BA il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti" e, nell'arco temporale del bimestre di riferimento e nell'ambito del Distretto Sociosanitario BA 02 - Ruvo di Puglia, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità.

atteso altresì che:

- l'art. 1, comma 796, lett. u) della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) ha stabilito che *"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possono essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (...)"*;
- l'art. 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 (finanziaria Regionale per il 2008), dispone che: *"Fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007, n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente."*;
- dalla lettera del disposto di cui all'art. 49 comma 2, emerge che la deroga ivi contemplata di 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario "carente", rispetto al fabbisogno di 1 RMN ogni 120 mila abitanti, è riferita esclusivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le medesime apparecchiature e non già all'accredito istituzionale;
- inoltre, con il sopra riportato art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007 è stata disposta la sospensione a partire dal 1° gennaio 2008 dei nuovi accreditamenti di strutture private fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006, ovvero, per ogni specifica tipologia di struttura (o attrezzature / grandi macchine), sino all'emanazione di *"un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione"* di un fabbisogno non soddisfatto ai fini dell'accredito, e comunque fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale;
- pertanto, con riferimento alle RMN grandi macchine non è stato determinato un nuovo fabbisogno / un fabbisogno non soddisfatto ai fini dell'accredito e, conseguentemente, allo stato non è stato disposto il superamento della sospensione degli accreditamenti di cui alla L.R. n. 40/2007;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Corato (BA) a seguito dell'istanza della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." di Corato, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." sita in Corato al Viale Diaz 71 piano terra, con le seguenti prescrizioni:

- l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi

locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (23/12/2020);

- il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;

il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

e con la precisazione che allo stato, sino alla all'emanazione di un provvedimento regionale di determinazione di nuovo fabbisogno / un fabbisogno non soddisfatto per le RMN grandi macchine ai fini dell'accreditamento, la struttura denominata "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." di Corato (BA), già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, comprensiva di un'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" che dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, a seguito della comunicazione di avvenuta sostituzione della RMN c.d. "dedicata" o "open" con la RMN grande macchina:

- non potrà essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – RMN;
- non potrà erogare in regime di accreditamento le prestazioni previste per le RMN c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" (in particolare, le indagini relative agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Corato (BA) a seguito dell'istanza della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." di Corato, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." sita in Corato al Viale Diaz 71 piano terra, con le seguenti prescrizioni:
 - l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (23/12/2020);
 - il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
 - il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

e con la precisazione che allo stato, sino alla all'emanazione di un provvedimento regionale di determinazione di nuovo fabbisogno / un fabbisogno non soddisfatto per le RMN grandi macchine ai fini dell'accreditamento, la struttura denominata "Centro Diagnostico Coratino s.r.l." di Corato (BA), già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, comprensiva di un'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" che dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, a seguito della comunicazione di avvenuta sostituzione della RMN c.d. "dedicata" o "open" con la RMN grande macchina:

- non potrà essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – RMN;
 - non potrà erogare in regime di accreditamento le prestazioni previste per le RMN c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" (in particolare, le indagini relative agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Corato (BA);

- al Dirigente Settore Urbanistica e Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Corato (BA) Pec: protocollo@pec.comune.corato.ba.it
- al Legale Rappresentante della Società "Centro Diagnostico Coratino s.r.l.", Viale Diaz n. 71 – Corato (BA), Pec: cdiagnosticocoratino@legalmail.it;
- al Direttore Generale ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)